



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

ADELAIDE AMENDOLA	Primo Presidente f.f.
ORONZO DE MASI	Consigliere
DANILO SESTINI	Consigliere
ENRICO MANZON	Consigliere
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	Consigliere
ALBERTO GIUSTI	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud.08/11/2022 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10343/2022 R.G. proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
in persona della SOSTITUTA PROCURATORE GENERALE

(omissis) ;

-ricorrente-

contro

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis) ;

-controricorrente e ricorrente -

nonché contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -



avverso la sentenza n. 51/2022 della SEZIONE DISCIPLINARE del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 16/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona in persona della Sostituta Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto del ricorso proposto dalla dottoressa (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona della Sostituta Procuratore generale (omissis) , ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 51/2022 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 16 marzo 2022 e comunicata il 18 marzo 2022.

La dottoressa (omissis) ha proposto "ricorso incidentale condizionato" articolato in due motivi.

La sentenza n. 51/2022 ha assolto la dottoressa (omissis) dalla incolpazione dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione dei doveri di correttezza, di leale comportamento, di equilibrio e di riserbo gravanti sui magistrati, quale Presidente del Tribunale di Firenze e referente della corrente di Unità per la Costituzione in Toscana, in ragione del legame di natura associativa con (omissis) , all'epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, interloquito con il predetto per esprimere il proprio assenso (o dissenso) sulle nomine (...non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso), sulle conferme e sulle valutazioni di professionalità, per assicurare



decisioni sugli incarichi semi-direttivi agli appartenenti alla corrente o comunque a magistrati a lei graditi e per promuovere la favorevole valutazione di professionalità di alcuni o la non conferma di altri, sollecitando il dottor (omissis) ad orientare le decisioni nel senso da lei auspicato.

In particolare, l'incolpazione affermava che la dottoressa (omissis), con messaggi inviati dal 15 agosto 2017 al 21 aprile 2019 mediante la chat di messaggistica WhatsApp:

- avesse mirato a far conseguire alla dottoressa (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) o, in alternativa, per quello di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Firenze (*... non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi in (omissis). Ti rappresento che per il posto di presidente di sezione al Tribunale di Firenze partecipa la nostra (omissis), che peraltro partecipa anche a presidente di sezione in Corte d'Appello [il primo posto utile tra questi due va bene ...; (omissis) è dei nostri e ci tiene moltissimo... Una possibilità potrebbe essere quella di fare insieme il posto di presidente di sezione di corte di appello di (omissis). A (omissis) piacerebbe...Per pres. Sez. Corte Appello (omissis) ti ricordo (omissis), che è stata sacrificata allorché avete nominato (omissis) presidente. Sez. Trib. Lei lavora da molti anni in Corte e da tempo presiede i collegi, ivi compresi quelli di assise di appello);*

- avesse mirato a far conseguire al dottor (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Pistoia (*Per il posto di pres. Sez. Trib. (omissis) molto valido e (omissis), su cui potrebbe convergere anche (omissis); (omissis); (omissis) pst (omissis) ok? (omissis) Ok, è un'opzione gradita ... Ho saputo che domani il plenum vota presidente di sezione (omissis) e ti vorrei ricordare quanta aspettativa abbia il gruppo toscano sul nome di (omissis). Puoi verificare come stanno le cose e cosa*



faranno i laici? Stasera vedo il collega alla cena dei candidati a (omissis) e non so cosa dirgli. Conto sulle tue doti strategiche...; Questa nomina è vissuta come un braccio di forza con mi e perdere ci squalificherebbe);

- avesse mirato a far conseguire al dottor (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) (Per pres. sez. Trib. (omissis) concorre il nostro (omissis) , che lavora già presso quel tribunale come giudice);

- avesse mirato a far conseguire la nomina di presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) alla dottoressa (omissis) (Ciao (omissis) . Il secondo posto di presidente di sezione tribunale di (omissis) [vacanza (omissis)] lo deciderete voi come Consiglio? In caso positivo ti prego di tenere presente (omissis) , che è già giudice del tribunale di (omissis) e sta egregiamente esercitando di fatto le funzioni di presidente di sezione. Dammi qualche informazione, così che io possa rapportarmi con i colleghi);

- avesse mirato a far conseguire la nomina di presidente della Sezione GIP del Tribunale di (omissis) al dottor (omissis)

(Ho visto che nella prossima settimana avete in calendario pres. Sez. (omissis) penale è presente. Sez. Gip (omissis) . Come ho già avuto occasione di dirti, stimo e ritengo meritevoli dei posti in concorso (omissis) , che sta svolgendo di fatto le funzioni di presidente di sezione penale, e (omissis) , che sta già lavorando alla sezione GIP del Tribunale di (omissis) . Ti pregherei di informarmi su quello che succede...; Mi hanno telefonato (omissis) e (omissis) : ottimo lavoro grazie!);

- fosse intervenuta per ostacolare la conferma del dottor (omissis) nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) (Carissimo (omissis) , a che punto è la pratica della conferma di (omissis) ? Quando decidete in commissione? A livello locale Area ha completamente mollato il collega ma mi è giunta voce che invece a livello di CSM (omissis) lo protegga. È vero? I laici come voteranno?



L'abnorme lasso temporale ormai trascorso puzza tanto di inciucio.

In (omissis) tutti si aspettano che non venga riconfermato e una diversa decisione farebbe perdere fiducia nei confronti dell'autogoverno). L'incolpazione definiva tali condotte "gravemente lesive del prestigio della magistratura e dello stesso organo di autogoverno (i cui componenti sono tenuti a svolgere il loro incarico senza vincolo di mandato) e, soprattutto, gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti ai vari incarichi, in quanto potenzialmente in grado di alterare il procedimento di selezione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire gli incarichi semi-direttivi messi a concorso, sbilanciando lo stesso procedimento a favore dei concorrenti graditi alla (omissis), verosimilmente in grado di rafforzare o consolidare il consenso della corrente di (omissis) sul territorio (omissis), in violazione dei principi di parità e di uguaglianza, con corrispondente rilevante pregiudizio degli aspiranti pretermessi".

La notizia dei fatti era indicata come acquisita il 22 aprile 2020, a seguito della trasmissione da parte della Procura di Perugia dell'hard disk del telefono cellulare in uso al dottor (omissis), oggetto di sequestro in data 30 maggio 2019 nell'ambito del procedimento penale nr. 6652/18 RGNR, Mod. 21, Procura di Perugia.

La sentenza n. 51/2022 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura riferisce che, a seguito del promovimento dell'azione disciplinare ad opera del Procuratore generale, aveva avuto luogo l'interrogatorio dell'incolpata, la quale aveva contestato anzitutto la qualità di referente della corrente di Unità per la Costituzione, attribuitale nella contestazione, ed aveva sottolineato che la condotta ascrittale era priva di rilevanza, in quanto non scorretta, ovvero non «gravemente scorretta», come prescritto dall'art. 2, lett. d), d.lgs. 109/2006, e comunque inidonea



sia ad alterare il procedimento di formazione della volontà del CSM, sia a ledere il prestigio della magistratura.

Espletata l'istruttoria, mediante esame di testimoni ed acquisizione di documentazione, il Procuratore generale aveva concluso chiedendo di irrogare all'incolpata la sanzione della censura.

La sentenza impugnata ha premesso che gli illeciti addebitati alla dottoressa (omissis) traggono fondamento dalla serie di messaggi testuali redatti mediante l'applicazione WhatsApp, intercorsi tra l'incolpata e il dottor (omissis) nel periodo compreso tra il 15 agosto 2017 e il 21 aprile 2019, nonché da un esposto a firma del dottor (omissis), già Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di (omissis). Tali conversazioni WhatsApp erano state acquisite mediante captazione informatica disposta nell'ambito del procedimento penale n. 6652/18 RGNR, Mod. 21, Procura di Perugia, nei confronti del dottor (omissis).

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dapprima riconosciuto la piena utilizzabilità delle conversazioni WhatsApp acquisite attraverso captazione informatica, mutuando dalla giurisprudenza penale l'interpretazione secondo cui i messaggi "WhatsApp" conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p. La sentenza impugnata, peraltro, ha anche richiamato il diffuso orientamento che reputa inapplicabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati i limiti alla utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 270 c.p.p.

Passando al merito degli addebiti disciplinari, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato che, non essendo in discussione la qualità di Presidente del Tribunale di (omissis) rivestita dalla incolpata, la documentazione prodotta



induceva a smentire che la dottoressa ^(omissis) fosse "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in ^(omissis), non avendo la stessa "alcun ruolo" né "formale", né "in via di fatto" all'interno della corrente. Ciò la sentenza impugnata ha desunto anche dal fatto che era la dottoressa ^(omissis) a contattare il dottor ^(omissis) (e non il contrario), nonché "dall'esiguità del numero di segnalazioni operate" (nel periodo compreso tra il 15 agosto 2017 e il 21 aprile 2019, soltanto cinque procedimenti a fronte dei ventitré che interessavano il distretto di ^(omissis)), a smentire l'esercizio di un "improprio ruolo correntizio territoriale".

Non essendo contestato l'illecito di cui all'art. 3, lett. i), d.lgs. n. 109 del 2006 ("uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste"), sarebbe occorso accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, la sussistenza di comportamenti «gravemente scorretti». La sentenza impugnata ha allora ritenuto che sarebbe irragionevole ricondurre al novero dei comportamenti «gravemente scorretti» "ogni interlocuzione in ordine all'attività consiliare ed alle singole pratiche in cui si sostanzia: al contrario, deve ritenersi che uno scambio corretto di opinioni e/o informazioni tra componenti del Consiglio e magistrati sia non solo possibile, ma rientri nella fisiologia dell'attività svolta dai Consiglieri", purché senza "ridondare in condotte atte a screditare o valorizzare indebitamente altri magistrati". Ed allora, secondo la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dovrebbe "escludersi che la grave scorrettezza possa sostanziarsi in ogni esternazione di opinioni soggettive in ordine al maggiore o minor valore di un collega, o alla sua maggiore o minore attitudine, rispetto ad altri, alla copertura di un incarico direttivo o semidirettivo. Al contrario, tali giudizi, in linea di principio costituenti - per quanto detto - esercizio lecito della libertà di



pensiero e di parola, attingono la soglia della rilevanza disciplinare laddove, lungi dal basarsi su dati di comparazione reali e verificabili, si traducano nell'indebita valorizzazione di candidati appartenenti alla propria corrente associativa, ovvero in un ingiustificato discredito della professionalità di altri concorrenti". Di tal che, "la valorizzazione di un candidato può ritenersi concretare grave scorrettezza, suscettibile di incidere negativamente sulle legittime aspettative degli altri candidati, in due ordini di ipotesi: anzitutto, in sé, laddove effettuata sulla base di meriti inesistenti o di elementi del tutto estranei alla valutazione dell'idoneità dello stesso alla copertura dell'incarico, come nel caso di una segnalazione esclusivamente fondata sull'appartenenza ad una determinata corrente. In secondo luogo, e laddove le precedenti condizioni non risultino verificate, solo se ad essere artificiosamente rappresentato sia un giudizio comparativo dei meriti e demeriti del candidato segnalato e degli altri concorrenti per la medesima posizione: ciò che postula, evidentemente, che questi ultimi risultino individuati o individuabili, nel contesto fattuale ritenuto disciplinarmente illecito". La sentenza n. 51/2022 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di tali principi, ha dapprima escluso che le conversazioni relative ai dottori (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) rientrassero in una delle prospettate ipotesi di «grave scorrettezza», atteso che: nessuna delle "segnalazioni" risultava accompagnata dalla menzione critica di altri candidati (che, dal tenore dei messaggi, neppure potevano ritenersi noti all'incolpata); con riferimento ai dottori (omissis) e (omissis) , la dottoressa non esprimeva alcun giudizio di valore; l'aggettivazione "nostro/a" non appariva univocamente volta a definire l'appartenenza "correntizia" dei due candidati; la condotta riferibile alla pratica del dottor (omissis) non raggiungeva neppure la soglia minima della mera scorrettezza, mentre quella riferibile alla dottoressa (omissis) , avente ad



oggetto un posto vacante nello stesso ufficio presieduto dalla dottoressa (omissis), risultava scorretta, ma non «gravemente scorretta»; quanto alla dottoressa (omissis), segnalata sia per l'incarico di presidente di sezione del Tribunale di (omissis), che di presidente della sezione GIP dello stesso Tribunale, la conversazione risultava volta unicamente ad esprimere un giudizio in ordine al suo "egregio" esercizio "di fatto" delle funzioni di presidente di sezione penale, senza che l'appartenenza correntizia della candidata giocasse alcun ruolo, avendo peraltro l'incolpata in una chat del 5 giugno 2018 affermato che "(omissis) è di (omissis)". In prosieguo, la sentenza disciplinare n. 51/2022 ha messo in evidenza come mancasse "prova del peso astrattamente rivestito dalla appartenenza correntizia nell'indicazione del dottor (omissis), menzionato, in alternativa alla dottoressa (omissis), con riferimento all'incarico di presidente della Sezione GIP del Tribunale di (omissis), solo in quanto già in servizio presso quella sezione".

Secondo la Sezione Disciplinare, queste due ultime segnalazioni si spiegherebbero come "un contributo di conoscenza qualificato in ordine ai due candidati, derivanti dalla conoscenza diretta del loro lavoro, in quanto prestato nel medesimo Ufficio della dott.ssa (omissis)", contributo che non concreta una "grave scorrettezza".

Considerazioni analoghe, secondo la sentenza n. 51/2022, inducevano ad escludere la riconducibilità all'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della condotta dell'incolpata volta ad ostacolare la conferma del dottor (omissis) nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis). La Sezione Disciplinare ha ripercorso l'iter della valutazione del quadriennio marzo 2012 - marzo 2016 relativa all'attività svolta dal dottor (omissis), sottolineando come la dottoressa (omissis) avesse dapprima trasmesso un rapporto informativo che esprimeva una valutazione globalmente positiva, poi integrata, a seguito della richiesta



istruttoria proveniente dal Consiglio giudiziario, allo scopo di dar conto di alcune criticità, ciò determinando il parere contrario infine espresso dal Consiglio distrettuale in ordine alla conferma del dottor (omissis) nell'esercizio delle funzioni di Presidente di sezione. A fronte della "pesante e critica reazione" del dottor Prodomo e dell'inerzia dello stesso nel porre rimedio alla grave crisi organizzativa, doveva spiegarsi, afferma la Sezione Disciplinare, la preoccupazione mostrata dalla dottoressa (omissis), quale Presidente del Tribunale, circa il protrarsi dei tempi di trattazione della pratica. Pur ritenuta la inopportunità, "per il canale utilizzato", della richiesta di informazioni e della comunicazione del malcontento operate dalla dottoressa (omissis), la sentenza impugnata ha negato che risultasse attinta la soglia della grave scorrettezza, atteso che le notizie riportate risultavano esatte ed il richiamo alla diffusa convinzione che il dottor (omissis) godesse della protezione del gruppo di Magistratura Democratica rivestiva un significato di denuncia delle logiche correntizie.

Quanto, infine, alla segnalazione del dottor (omissis), la Sezione Disciplinare ha rilevato che essa conteneva un giudizio di valore ("molto valido"), giustificato peraltro dalla "aspettativa" del "gruppo toscano" e dalla logica di spartizione correntizia ("Questa nomina è vissuta come un braccio di forza con mi e perdere ci squalificherebbe"), così concretandosi l'ipotesi della valorizzazione di un elemento che deve restare del tutto irrilevante ai fini dell'assegnazione dell'incarico e della lesione delle aspettative degli altri candidati, potendosi, tuttavia, a fronte della gravità della scorrettezza, fare applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis d. lgs. 109/2006. A tal fine, la sentenza impugnata ha dato valore all'assenza di qualsiasi interesse proprio della dottoressa (omissis) alla nomina in questione; all'unicità dell'episodio disciplinarmente rilevante nell'arco di una lunghissima apprezzata carriera; alla testimonianza resa dalla Presidente della Corte d'appello di (omissis),



che aveva escluso qualsiasi ripercussione della diffusione delle conversazioni in esame sulla considerazione professionale di cui godeva la dottoressa (omissis). La carenza della lesione dell'immagine pubblica del magistrato, con riferimento all'illecito ritenuto sussistente, ad avviso della Sezione Disciplinare imponeva un giudizio di scarsa rilevanza del fatto.

I ricorsi sono stati decisi procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale del difensore dalla dottoressa (omissis).

Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale (omissis), ha depositato memoria in data 27 ottobre 2022, chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto del ricorso proposto dalla dottoressa (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione denuncia l'erronea applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, realizzatasi mediante mancanza, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova in relazione all'art. 606, comma 1, lettere b) e) c.p.p.

1.1. Il Procuratore generale deduce che la sentenza impugnata ha violato quanto affermato nella sentenza n. 22302 del 2021 pronunciata da queste Sezioni Unite in ordine alla configurabilità dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 con riguardo a condotte volte al discredito di possibili aspiranti alla direzione di uffici giudiziari o a concertare, per soddisfare interessi personalistici, chi debba ricoprire tali incarichi.



1.2. Il Procuratore generale, negato in premessa che dall'art. 2, comma 1, lett. d) possa desumersi un generale divieto di colloquio tra magistrati, anche se componenti del Consiglio Superiore della magistratura o dei Consigli Giudiziari ed in ordine a pratiche concernenti l'attività istituzionale di detti organi, ha tuttavia evidenziato come costituiscono condotte gravemente scorrette le interlocuzioni volte a conseguire un indebito vantaggio e/o ad arrecare un pregiudizio (per ragioni personali, o per distorte logiche di appartenenza a un dato gruppo) ai concorrenti ed ai controinteressati, mediante surrettizia introduzione di circostanze non evincibili dai dati curriculari e dalla risultanze del procedimento.

1.3. Il ricorso del Procuratore generale assume che la sentenza della Sezione Disciplinare abbia apprezzato in modo frammentario e semplicistico le comunicazioni intercorse tra la dottoressa (omissis) ed il dottor (omissis) nel periodo 15 agosto 2017 – 21 aprile 2019. Si espone, così, che la conversazione del 17 dicembre 2017 conteneva una rivendicazione del ruolo rivestito dalla Presidente (omissis) di "referente" nelle nomine per i posti semidirettivi (e non solo) relative al distretto di (omissis). Vengono trascritti stralci delle comunicazioni attinenti a posti di presidente di sezione nei Tribunali di (omissis), e nella Corte d'appello di (omissis), nelle quali gli aspiranti vengono connotati a volte con l'aggettivo "nostro" ed altre volte con riferimento alle correnti di appartenenza. Il Procuratore generale osserva che la dottoressa (omissis) in tali conversazioni proponeva abbinamenti di candidati in relazione alle rispettive correnti, sminuiva altri candidati sempre in ragione della corrente cui aderivano, chiedeva al dottor (omissis) chi avesse "tradito" nelle votazioni, rivelava al suo interlocutore di aver sentito telefonicamente alcuni candidati che le chiedevano ragguagli sulle pratiche pendenti per il conferimento degli incarichi. Il ricorso sostiene altresì che il ruolo di referente per la (omissis) della corrente di Unità per la Costituzione rivestito dalla dottoressa (omissis)



poteva altrimenti desumersi da quanto dichiarato dalla stessa incolpata nella audizione del 28 luglio 2020 (allorché ricordava la propria carica, all'epoca dei fatti, di "delegata per il comitato di coordinamento" e riconosceva di essere stata "un po' una figura di riferimento"). A identica conclusione sul ruolo assunto dalla dottoressa (omissis) avrebbero dovuto portare, secondo il Procuratore generale, il contenuto del messaggio del 17 dicembre 2017 ("... non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso"), nonché le richieste che le venivano rivolte dai colleghi del distretto. Ed ancora, si fa cenno ai messaggi inoltrati dal dottor (omissis) alla dottoressa (omissis) per chiederle di fargli pervenire le sue indicazioni sui posti in trattazione. Vengono confutati, inoltre, gli argomenti spesi dalla sezione Disciplinare circa l'esiguità del numero delle segnalazioni, l'esito maturato nelle procedure, il significato da attribuire all'espressione "nostra/nostro" (chiarito, ad esempio, dalla stessa dottoressa (omissis) in sede di audizione). Il Procuratore generale richiama, quindi, il messaggio del 17 luglio 2018, contenente informazioni negative per alcuni candidati circa le funzioni precedentemente svolte e avendo riguardo alla diversa corrente di appartenenza. Si ricordano in ricorso le segnalazioni inerenti ai dottori (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , che rivelerebbero "finalità di spartizione correntizia", ovvero una preordinata situazione di "equilibrio, in relazione alle nomine del distretto, tra gli appartenenti alle due correnti" (nella specie, (omissis) e (omissis)). Anche la segnalazione sulla pratica del dottor (omissis) , ad avviso del Procuratore generale, si risolveva nella denigrazione di un magistrato in base a logiche di appartenenza e di protezione correntizie.

Con riferimento alla segnalazione relativa al dottor (omissis) , il ricorso censura l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, motivata in base all'assenza di qualsiasi interesse proprio della dottoressa (omissis) alla nomina in questione e alla unicità



dell'episodio. Sarebbe mancato il necessario giudizio, espresso "ex post" ed in concreto, sulla consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 e non si sarebbe tenuto conto della non unicità della condotta illecita ravvisata, alla luce degli altri comportamenti ritenuti in sentenza comunque scorretti, seppur non gravemente scorretti.

Il Procuratore generale sottolinea altresì l'ampia risonanza mediatica avuta dalle vicende oggetto di giudizio, per l'incidenza sull'immagine pubblica del magistrato. Da ultimo, il ricorso menziona un precedente della Sezione Disciplinare (sentenza n. 35 del 2022) avente ad oggetto condotte analoghe contestate ad un Presidente di Tribunale e definito con il riconoscimento della responsabilità dell'incolpato.

2. La dottoressa (omissis) ha notificato e depositato in data 15 maggio 2022 "controricorso e ricorso incidentale condizionato". Il controricorso deduce l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p., mescolando esso censure sulla motivazione eterogenee e incidenti sul giudizio di fatto espresso dalla Sezione Disciplinare. Si eccepisce altresì che il ricorso contiene una rappresentazione parziale della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha comunque ben applicato il principio enunciato nella pronuncia n. 22302 del 2021 alla fattispecie in esame. Il controricorso contesta, inoltre, la fondatezza del ricorso, sia quanto alle censure inerenti al ruolo di referente di (omissis) per la (omissis) asseritamente svolto dalla dottoressa (omissis), sia quanto alla valenza dimostrativa attribuita dal ricorrente a singoli estratti dei messaggi intercorsi tra l'incolpata ed il suo interlocutore e sia quanto alla ipotizzata lesività delle condotte. La difesa della dottoressa (omissis) contrasta pure le censure del Procuratore generale in merito alla applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006. "In via incidentale



condizionata”, e dunque in caso di ritenuta fondatezza dell’avverso ricorso, la difesa della dottoressa (omissis) propone due motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e/o lettera c), c.p.p.

Il primo motivo assume l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Si sostiene che, ai fini del promovimento dell’azione disciplinare, in forza dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, sia mancata una “denuncia circostanziata” contenente “tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare”, a tanto non valendo la mera “trasmissione da parte della Procura di Perugia dell'hard disk del telefono cellulare in uso al dottor (omissis)”, oggetto di sequestro in data 30-5-2019 nell'ambito del procedimento penale nr. 6652/18 RGNR, Mod. 21, Procura di Perugia”, come si enuncia nell’atto di incolpazione. Il procedimento, dunque, sarebbe stato iniziato sulla base di una “inqualificata notizia del fatto”, non legittimante l’esercizio dell’azione disciplinare.

Il secondo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006 e 253 c.p.p.), quanto al rilievo probatorio tributato alla chat estratte dall’*hard disk* del dottor (omissis), acquisito in esecuzione di un provvedimento di sequestro “esplorativo”, esteso a cose non necessarie per l’accertamento dei fatti ed avente ad oggetto un intero sistema informatico, con indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, nella specie coinvolgenti altresì un soggetto del tutto estraneo al procedimento penale, quale la dottoressa (omissis), nei cui confronti esse non potevano perciò essere utilizzate a fini di prova.

3. Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.



3.1. È noto che il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, è ammesso nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale, e dunque, fra l'altro, per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche, ovvero per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.).

In particolare, tale sindacato è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass. civ. Sez. Unite, 4 agosto 2021, n. 22302; Cass. civ. Sez. Unite, 19 marzo 2019, n. 7691; Cass. civ. Sez. Unite, 20 dicembre 2018, n. 33017; Cass. civ. Sez. Unite, 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass. civ. Sez. Unite, 13 settembre 2011, n. 18701).

3.2. Non sussiste l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, eccettuata dalla difesa della incolpata, giacché lo stesso adempie all'onere di specificità prescritto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in quanto indica su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria ed in quali sia manifestamente illogica, senza sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della decisione impugnata (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, ud. 16 luglio 2020, dep. 23 ottobre 2020, n. 29541). Il motivo di ricorso, invero, lamenta l'omessa o erronea valutazione di più elementi di prova acquisiti, non in una prospettiva atomistica, ma nel raffronto con il complessivo quadro



istruttorio. Il ricorso del Procuratore generale denuncia, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., ovvero l'erronea interpretazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, e l'erronea applicazione della stessa norma al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o erronea sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), sommandosi alla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, censurata sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

3.3. La sentenza n. 51/2022 ha assolto la dottoressa (omissis) dalla incolpazione dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, quale Presidente del Tribunale di (omissis) e quale "referente" della corrente di (omissis), in ragione del legame di natura associativa con (omissis), all'epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, interloquito con il predetto per esprimere il proprio assenso (o dissenso) su nomine di incarichi semi-direttivi, su conferme e su valutazioni di professionalità, relative ad appartenenti alla corrente o comunque a magistrati a lei graditi.

In particolare, l'incolpazione affermava che la dottoressa (omissis), con messaggi inviati dal 15 agosto 2017 al 21 aprile 2019 mediante la chat di messaggistica WhatsApp:

- avesse mirato a far conseguire alla dottoressa (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) o, in alternativa, per quello di Presidente di sezione della Corte d'Appello di (omissis) (*... non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi in (omissis). Ti rappresento che per il posto di presidente di sezione al Tribunale di (omissis) partecipa la nostra (omissis), che peraltro partecipa anche a presidente di sezione in Corte d'Appello*



[il primo posto utile tra questi due va bene ...; (omissis) è dei nostri e ci tiene moltissimo... Una possibilità potrebbe essere quella di fare insieme il posto di presidente di sezione di corte di appello di (omissis). A (omissis) piacerebbe...Per pres. Sez. Corte Appello (omissis) ti ricordo (omissis) , che è stata sacrificata allorché avete nominato (omissis) presidente. Sez. Trib. Lei lavora da molti anni in Corte e da tempo presiede i collegi, ivi compresi quelli di assise di appello);

- avesse mirato a far conseguire al dottor (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) (Per il posto di pres. Sez. Trib. (omissis) molto valido e (omissis) , su cui potrebbe convergere anche (omissis) ...; (omissis) pst (omissis) ok? (omissis) Ok, è un'opzione gradita ...; ...Ho saputo che domani il plenum vota presidente di sezione Pistoia e ti vorrei ricordare quanta aspettativa abbia il gruppo toscano sul nome di (omissis) . Puoi verificare come stanno le cose e cosa faranno i laici? Stasera vedo il collega alla cena dei candidati a (omissis) e non so cosa dirgli. Conto sulle tue doti strategiche...; Questa nomina è vissuta come un braccio di forza con mi e perdere ci squalificherebbe);

- avesse mirato a far conseguire al dottor (omissis) la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) (Per pres. sez. Trib. (omissis) concorre il nostro (omissis) , che lavora già presso quel tribunale come giudice);

- avesse mirato a far conseguire la nomina di presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) alla dottoressa (omissis) (Ciao (omissis) . Il secondo posto di presidente di sezione tribunale di (omissis) [vacanza (omissis)] lo deciderete voi come Consiglio? In caso positivo ti prego di tenere presente (omissis) , che è già giudice del tribunale di (omissis) e sta egregiamente esercitando di fatto le funzioni di presidente di sezione. Dammi qualche informazione, così che io possa rapportarmi con i colleghi);



- avesse mirato a far conseguire la nomina di presidente della Sezione GIP del Tribunale di Firenze al dottor (omissis)

(Ho visto che nella prossima settimana avete in calendario pres. Sez. (omissis) penale è presente. Sez. Gip (omissis). Come ho già avuto occasione di dirti, stimo e ritengo meritevoli dei posti in concorso (omissis) , che sta svolgendo di fatto le funzioni di presidente di sezione penale, e (omissis) , che sta già lavorando alla sezione GIP del Tribunale di (omissis). Ti pregherei di informarmi su quello che succede...; Mi hanno telefonato (omissis) e (omissis): ottimo lavoro grazie!);

- fosse intervenuta per ostacolare la conferma del dottor (omissis)

nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di (omissis) *(Carissimo (omissis) , a che punto è la pratica della conferma di (omissis) ? Quando decidete in commissione? A livello locale Area ha completamente mollato il collega ma mi è giunta voce che invece a livello di CSM (omissis) lo protegga. È vero? I laici come voteranno? L'abnorme lasso temporale ormai trascorso puzza tanto di inciucio. In T(omissis) tutti si aspettano che non venga riconfermato e una diversa decisione farebbe perdere fiducia nei confronti dell'autogoverno). L'incolpazione definiva tali condotte "gravemente lesive del prestigio della magistratura e dello stesso organo di autogoverno (i cui componenti sono tenuti a svolgere il loro incarico senza vincolo di mandato) e, soprattutto, gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti ai vari incarichi, in quanto potenzialmente in grado di alterare il procedimento di selezione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire gli incarichi semi-direttivi messi a concorso, sbilanciando lo stesso procedimento a favore dei concorrenti graditi alla (omissis) , verosimilmente in grado di rafforzare o consolidare il consenso della corrente di Unicost sul territorio toscano, in violazione dei principi di parità e di uguaglianza, con corrispondente rilevante pregiudizio degli aspiranti pretermessi".*



3.4. La verifica di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura va compiuta avendo riguardo al rapporto tra la valenza indiziante degli elementi di prova e l'illecito addebitato alla incolpata.

In particolare, come già accennato, il sindacato di queste Sezioni Unite, a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, deve dispiegarsi, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo disciplinare e di una correlata pluralità di censure articolate nel ricorso del Procuratore generale, in una valutazione necessariamente unitaria e globale della motivazione della sentenza impugnata, da modulare in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare oggetto di incolpazione (nella specie, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006), tenuto conto della interpretazione della norma regolatrice fornita dalla giurisprudenza.

3.5. Ai fini dell'interpretazione della fattispecie di illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006 ("comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori"), occorre seguire i principi enunciati da queste Sezioni Unite nella sentenza 4 agosto 2021, n. 22302, proprio con riguardo alle interlocuzioni tra componenti del Consiglio Superiore della magistratura e magistrati, aventi ad oggetto le valutazioni procedimentali per le nomine degli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, sussumibili nella nozione della condotta funzionale «gravemente scorretta», seppure ricadente al di fuori dei compiti istituzionali del magistrato e, piuttosto, nell'ambito delle relazioni personali con altri colleghi. Nel rigettare il ricorso avverso la decisione della sezione disciplinare, la sentenza n. 22302 del 2021 ha chiarito che deve ritenersi imposto



ad ogni magistrato di astenersi da qualsiasi intervento o interlocuzione nell'ambito delle procedure di conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi, volti semmai al discredito di alcuno degli aspiranti o a concertare chi debba ricoprire tali cariche, che non siano quelli contemplati dalle regole giuridiche del procedimento dettate in via esclusiva dalla legge. In motivazione, la sentenza n. 22302 del 2021 ha altresì evidenziato che la scelta a chi, tra più candidati, debba essere conferito l'incarico direttivo di un ufficio giudiziario non riguarda l'ambito della "politica giudiziaria", ma si innesta nell'azione amministrativa spettante per Costituzione al Consiglio superiore della magistratura e le cui norme sono stabilite con legge. In tale cornice di legalità, l'interlocuzione nell'ambito delle pratiche per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari deve esaurirsi tra coloro che devono procedere alla comparazione - ossia i componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura, nell'esercizio delle loro funzioni - e gli aspiranti all'incarico direttivo, non essendovi spazio alla partecipazione di soggetti estranei, apparendo *contra legem*, ove pure assurta al rango di «prassi», una interlocuzione che contempra al riguardo un dialogo con gli esponenti dell'associazionismo giudiziario o della politica. Esula, peraltro, anche dalla più ampia nozione di "politica giudiziaria", la quale, di per sé, comunque non può influire legittimamente sulla "scelta" in cui esita il procedimento di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, una programmata intenzione di screditare o pregiudicare singoli magistrati aspiranti all'incarico stesso, la quale, piuttosto, rileva altresì quale condotta diretta a condizionare surrettiziamente la relative valutazioni spettanti al Consiglio superiore della magistratura.

3.6. Operate tali premesse sistematiche, il ricorso del Procuratore generale va accolto per le seguenti ragioni.



3.6.1. Nella motivazione della impugnata sentenza della sezione disciplinare manca una valutazione unitaria e globale, da modulare in relazione alla sussistenza dell'elemento costitutivo dei "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti", di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, in ordine al ruolo rivestito dalla dottoressa (omissis) di "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in (omissis), avuto riguardo alla configurabilità del contestato illecito disciplinare in ipotesi di interlocuzioni tra componenti del Consiglio Superiore della magistratura e magistrati aventi ad oggetto le valutazioni procedurali per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, ove tali interlocuzioni coinvolgano esponenti dell'associazionismo giudiziario e siano volte ad influire sulla "scelta" spettante a coloro che devono procedere alla comparazione dei candidati. Tale valutazione necessariamente unitaria e globale dei diversi atti del processo disciplinare, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, ovvero specificamente indicati nel motivo di ricorso del Procuratore generale, deve comprendere, non soltanto con riferimento singolare a ciascuno di questi: a) la richiesta rivolta dalla dottoressa (omissis) al dottor (omissis) allo scopo di "fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi"; b) la rilevanza selettiva attribuita al dato dell'appartenenza ai «nostri», o ad altra corrente associativa, degli aspiranti agli incarichi indicati nelle conversazioni; c) la rappresentazione delle aspettative del «gruppo (omissis)» in ordine ad una nomina, vista come un «braccio di forza» da non «perdere» con altra corrente, a pena di uscirne "squalificati", affidandosi alle «doti strategiche» dell'interlocutore; d) la rappresentazione delle aspettative dei magistrati della (omissis) sulla mancata conferma di uno screditato presidente di sezione, definito come protetto da altra corrente; e) la rappresentazione delle considerazioni provenienti da alcuni aspiranti agli incarichi sull'iter delle pratiche consiliari; f) l'approvazione



richiesta ed espressa quanto alle proposte di assegnazione degli incarichi nella Corte d'appello e nei tribunali toscani.

3.6.2. La sezione disciplinare dovrà, dunque, colmare la minima esigenza di completezza e logicità della motivazione in relazione alla posizione soggettiva dell'incolpata.

Nel far ciò, in sede di rinvio, la sezione disciplinare dovrà altresì fare corretta applicazione al caso concreto dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussunzione in fattispecie astratta, alla stregua dei principi enunciati da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 22302 del 2021, che ha compiuto, nell'ambito del sindacato di legittimità, non già una concreta individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, la quale resta certamente rimessa all'apprezzamento della sezione disciplinare, quanto una individuazione del precetto ritraibile dalla clausola generale alla stregua delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento.

Per verificare la sussistenza dei "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti", ex art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo ad interlocuzioni tra componenti del Consiglio Superiore della magistratura e magistrati aventi ad oggetto le valutazioni procedimentali per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, deve ritenersi imposto ad ogni magistrato di astenersi da qualsiasi intervento volto ad esprimere discredito o disistima, ovvero, all'opposto, a manifestare gradimento o sostegno, nei confronti di alcuno degli aspiranti, in chiave di pressione e di concertazione di chi debba ricoprire tali cariche, ove tale intervento non rientri fra quelli contemplati dalle regole giuridiche del procedimento dettate in via esclusiva dalla legge. L'interlocuzione nell'ambito delle pratiche per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari deve esaurirsi tra coloro che devono provvedere alla comparazione



- ossia i componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura - e gli aspiranti all'incarico direttivo, non essendovi spazio alla partecipazione di soggetti estranei, quali, ad esempio, gli esponenti dell'associazionismo giudiziario o della politica.

3.7. La cassazione della sentenza impugnata per le ragioni indicate comporta l'assorbimento della censura proposta dal Procuratore generale in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d. lgs. n. 109 del 2006 con riguardo all'unico comportamento reputato gravemente scorretto dalla sezione disciplinare, dovendosi comunque rivalutare *ex post* ed in concreto la eventuale «scarsa rilevanza» del fatto all'esito del complessivo riesame della causa richiesto ai giudici di rinvio.

4. Deve ora passarsi all'esame del "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato in data 15 maggio 2022 dalla dottoressa (omissis) avverso la sentenza n. 51/2022 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 16 marzo 2022 e comunicata il 17 marzo 2022.

4.1. Questo ricorso è inammissibile.

4.2. A norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

Il ricorso deve perciò essere proposto, di regola (se non ricorre il caso previsto dall'art. 544, comma 3, c.p.p.), nel termine di trenta giorni, ex art. 585, comma 1, lettera b), c.p.p., decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, eseguita ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Cass. civ. Sez. Unite, 10 dicembre 2021, n. 39258; Cass. civ. Sez. Unite, 18 aprile 2019, n. 10935).



Operando per la fase introduttiva del giudizio di impugnazione delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. la disciplina del processo penale, che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice *a quo*, resta, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile.

Il codice di procedura penale non contempla, invero, una facoltà di proposizione incidentale del ricorso per cassazione (come si evince dall'art. 595 c.p.p.) e si reputa così inammissibile l'eventuale impugnazione incidentale ove depositata oltre i termini utili al ricorso ordinario e perciò non riqualficabile in tal senso, valendo essa, piuttosto, come memoria difensiva (Cass. pen. Sez. 6, ud. 14 aprile 2015, dep. 14 maggio 2015, n. 20134; Cass. pen. Sez. 1, ud. 18 aprile 2013, dep. 13 maggio 2013, n. 20470; Cass. pen. Sez. 1, ud. 12 luglio 2011, dep. 2 settembre 2011, n. 33051; Cass. pen. Sez. Unite ud. 28 ottobre 2010, dep. 19 gennaio 2011, n. 1235).

Non trovano, pertanto, applicazione nel giudizio di impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura gli articoli 370 e 371 c.p.c., circa la notificazione ed il deposito del controricorso, ovvero circa la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale avverso la stessa sentenza ad opera della parte contro la quale il ricorso è diretto e che non abbia proposto a sua volta ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p.; né trova applicazione l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione di impugnazione incidentale tardiva. Il diritto di difesa del destinatario del ricorso resta garantito dall'obbligo di comunicazione dell'udienza di discussione e dalla facoltà dello stesso di presentare memorie e di partecipare all'udienza; l'eventuale "impugnazione incidentale" depositata oltre i termini utili al ricorso ordinario vale comunque come memoria difensiva, potendo confutare i motivi del ricorso principale o prospettare questioni rilevabili di ufficio, e non invece



rappresentare questioni nuove o dedurre nuovi mezzi di impugnazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 4 novembre 2020, n. 24631; Cass. civ. Sez. Unite, 5 ottobre 2007, n. 20844; Cass. civ. Sez. Unite, 31 luglio 2007, n. 16873).

Non costituisce un «precedente» in senso contrario Cass. civ. Sez. Unite 3 ottobre 2018, n. 24133, richiamata nel controricorso, dovendosi individuare la ragione giustificatrice di tale pronuncia e cogliere il nesso fra caso giudicato e norme applicate. In quella decisione queste Sezioni Unite, nel negare all'incolpata la rimessione in termini da *prospective overruling* ai fini dell'impugnazione dell'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 nel giudizio di rinvio dinanzi alla sezione disciplinare, osservarono che la medesima incolpata avrebbe potuto proporre già nel giudizio di cassazione instaurato con l'impugnazione del Procuratore generale un "ricorso incidentale condizionato", avendone interesse. Tale argomentazione, pur confluyente nella *ratio decidendi* di quella sentenza, non affermava comunque la proponibilità di un siffatto "ricorso incidentale condizionato" oltre il termine ex art. 585, comma 1, lettera b), c.p.p. (termine operante se non ricorre il caso previsto dall'art. 544, comma 3, c.p.p.), decorrente a norma dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006.

Considerato quale ricorso autonomo, il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato in data 15 maggio 2022 dalla dottoressa (omissis) è, dunque, inammissibile con riguardo al termine di trenta giorni, ex art. 585, comma 1, lettera b), c.p.p.

5. Va pertanto accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla dottoressa (omissis). L'impugnata sentenza deve essere cassata, avendo riguardo al ricorso accolto, con rinvio per nuovo esame alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.



Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla dottoressa (omissis) , cassa la sentenza impugnata in ragione del ricorso accolto e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, l'8 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

ANTONIO SCARPA

Il Presidente

ADELAIDE AMENDOLA

